



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

## DETERMINAZIONE N. 14401/898 DEL 7 SETTEMBRE 2015

- Oggetto: autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico voluminico naturale dei prodotti della vendemmia 2015, destinati a dare vini, vini spumanti, vini DOP e IGP e spumanti di qualità nella Regione autonoma della Sardegna.
- VISTA lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n° 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n° 31;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali n. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale la Dott.ssa Salvatorica Addis è stata nominata Direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- VISTO in particolare, l'Allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013 rubricato "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80+, parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico:
- il punto A che prevede:
- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;

il punto B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;

il punto D che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento, in particolare al comma b) consente di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione di origine a un livello determinato;

**PRESO ATTO** che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Sardegna è inserita nella zona CIII e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

**VISTO** il Reg. (CE) N. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

**VISTO** il D.P.R. n. 162/65, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

**VISTA** la legge n. 164/92, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

**VISTA** la legge n. 82/2006 %Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM del vino)%;

**PRESO ATTO** che l'art. 9, comma 2, della suddetta Legge n. 82/2006 dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità (VSQ) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 18.07.2006 , che in base alla legge n. 82 del 20 febbraio 2006, stabilisce le procedure regionali per la commissione dell'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico voluminico naturale dei prodotti della vendemmia;
- VISTO** il Decreto 9 ottobre 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda la autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012;
- PRESO ATTO** che il citato Decreto ministeriale 9 ottobre 2012 prevede, tra l'altro, all'art. 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettano copia del provvedimento di autorizzazione all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero;
- VISTE** le richieste di autorizzazione all'arricchimento, pervenute all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale da parte di diverse Cantine della Sardegna;
- VISTA** la relazione agrometeorologica del Servizio meteoclimatico dell'ARPAS trasmessa a questo Servizio via PEC Prot. n. 13802 del 17/08/2015, attestante la sussistenza delle condizioni climatiche che consentono di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2015;
- CONSIDERATO** che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa indicata e sono soggette al controllo dell'ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità delle produzioni agroalimentari,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

## DETERMINA

- ART. 1 Nella campagna viticola 2015/2016 è consentito aumentare il titolo alcolometrico voluminico naturale dei prodotti della vendemmia, ottenuti da uve raccolte nella Regione Sardegna:
- atte a dare vini;
  - atte a dare i vini IGT (IGP) e i seguenti vini DOC e DOCG (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione: Alghero, Monica di Sardegna, Carignano del Sulcis (esclusa la tipologia superiore), Vermentino di Sardegna, Vermentino di Gallura.
- ART. 2 Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate alla elaborazione dei vini spumanti di qualità, ottenuti da uve prodotte nella Regione Sardegna, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cagnulari, Chardonnay, Moscato bianco, Sauvignon, Semidano, Torbato e Vermentino.
- ART. 3 Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dalle norme sopra citate, nel limite massimo di 1,5 gradi e per raggiungere un titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto d'uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino non superiore a 13,5 % vol. Per il Cannonau di Sardegna le operazioni di arricchimento sono autorizzate nel limite massimo di 1 grado.
- ART.4 Per i vini a denominazione di origine (DOC e DOCG) è consentito un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superiore a 15 % vol., giusto quanto previsto all'articolo VIII, parte 1, punto 7, lett b), del regolamento UE n. 1308/2013, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione.
- ART. 5 Ai fini della programmazione degli interventi nel settore vitivinicolo regionale, i soggetti che effettuano le operazioni di arricchimento ne danno comunicazione al Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, Via Pessagno, 4 09100 Cagliari, specificando la tipologia di prodotti oggetto dell'arricchimento, le loro quantità e l'entità dell'incremento del grado alcolometrico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

ART. 6 La presente determinazione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito Internet della Regione e sul BURAS ed è applicabile dal giorno della pubblicazione sul sito internet della regione.

ART.7 Il presente provvedimento viene trasmesso all'Assessore, per il tramite del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31, nonché all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Cagliari, 7 settembre 2015

**Il Direttore del Servizio**  
Salvatorica Addis

G. Canu